

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 45 del 21/10/2016

Oggetto:	REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 42 del 19.10.2016
----------	---

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 16,45, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- Luigi Cannavicci	Sindaco	Presente
- Gaetana D'Alessio	Vice – Sindaco	Presente
- Maria Rita Rascelli	Assessore	Assente

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Berardinelli;

Il Presidente Sig. Luigi Cannavicci, in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2016 si era provveduto a conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio all'Avv. Massimo Specca del Foro di Teramo, per la controversia instaurata dinanzi al T.A.R. L'Aquila dall'Enel Produzione, con ricorso notificato per mezzo del legale Avv. Andrea Manzi e acquisito a protocollo num. 4052 in data 28.09.2016, con il quale si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 3/2016 adducendo, in prima istanza, la mancata comunicazione di avvio del procedimento nel contestare la violazione di quanto disciplinato dall'art. 7 e ss. della L. 241/90 e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che, nella ponderazione degli interessi pubblici in gioco, e nell'urgenza di conferire l'incarico per la situazione di cui trattasi concernente la materia ambientale, stante la necessità di ricostruire nel merito la vicenda che segue risvolti aperti da anni, era stato ritenuto necessario difendere le buone ragioni dell'Ente e tutelarsi al fine di evitare l'annullamento dell'ordinanza;

Preso atto, tuttavia, che con nota prot. n. 4453 del 21.10.2016 l'Avv. Specca, nell'approfondire compiutamente le contestazioni mosse in merito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ha riscontrato che, dai documenti pervenuti ed in possesso dell'Ufficio Tecnico, in assenza della predetta comunicazione, e avuto modo di sondare la giurisprudenza prevalente sul tema afferma che *"sul punto, giurisprudenza oramai consolidata ritiene valido motivo di annullamento del provvedimento impugnato l'assenza della comunicazione de qua"*, prendendo atto che *"in materia di rifiuti e casi similari a quello che qui interessa – Il Consiglio di Stato ha più volte rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento è elemento indispensabile per la formulazione del provvedimento finale, posto che tale comunicazione non riguarda la presenza di rifiuti, ma gli obblighi di rimozione imputati ad un Ente senza previa comunicazione e senza accertamento delle responsabilità in contraddittorio (ex multis Consiglio di Stato Sez. IV n. 1301/2016 e Consiglio di Stato Sez. V n. 705/2016); visto, pertanto, che dagli elementi in mio possesso non si ravvisano margini per poter prefigurare un eventuale esito positivo del giudizio, anche in sede cautelare"*;

Considerato che, a seguito di ripetuti accertamenti svolti, non risultano in possesso dell'Ufficio

Tecnico documenti attestanti la comunicazione di avvio del procedimento, che dunque risulta effettivamente mancante e pregiudizievole del buon esito dell'eventuale opposizione al ricorso ancor prima di sondare nel merito la controversia di che trattasi;

Preso atto che, a chiusura della nota, l'Avv. Specca ritiene inopportuna, sia sotto il profilo giuridico che economico, la costituzione in giudizio del Comune di Campotosto ed invita l'Amministrazione ad assumere atti in autotutela finalizzati all'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza sindacale impugnata;

Considerato che, in ragione della nota di cui sopra, è necessaria una rivalutazione dell'interesse pubblico dell'Ente a costituirsi in giudizio, al fine di evitare un contenzioso in cui è altamente probabile la soccombenza ed esporre l'Ente stesso ad un aggravio di spese legali;

Rilevata l'opportunità di aderire al parere espresso dall'Avv. Specca, e dunque revocare l'incarico di difesa conferito al fine della costituzione in giudizio nel ricorso di che trattasi, in ragione del fatto che la scadenza per la stessa è prevista in data 22.10.2016 e occorre con tempestività addivenire ad una decisione in merito;

Visto l'art. 21/quinqies della Legge 7 agosto 1990 n°241;

Con votazione unanime;

## DELIBERA

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato:

di revocare la deliberazione di giunta comunale n. 42 del 19.10.2016 con la quale si era provveduto a conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio all'Avv. Massimo Specca del Foro di Teramo, per la controversia instaurata dall'Enel Produzione con ricorso notificato per mezzo del legale Avv. Andrea Manzi e acquisito a protocollo num. 4052 in data 28.09.2016, con il quale si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 3/2016 adducendo, in prima istanza, la mancata comunicazione di avvio del procedimento nel contestare la violazione di quanto disciplinato all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;

di aderire dunque a quanto riportato nella nota prot. n. 4453 del 21.10.2016 dell'Avv. Massimo Specca, in cui, nell'approfondire compiutamente le contestazioni mosse in merito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ha riscontrato che, dai documenti pervenuti ed in possesso dell'Ufficio Tecnico, in assenza della predetta comunicazione, e avuto modo di sondare la giurisprudenza prevalente sul tema afferma che *"sul punto, giurisprudenza oramai consolidata ritiene valido motivo di annullamento del provvedimento impugnato l'assenza della comunicazione de qua"*, prendendo atto che *"in materia di rifiuti e casi similari a quello che qui interessa – Il Consiglio di Stato ha più volte rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento è elemento indispensabile per la formulazione del provvedimento finale, posto che tale comunicazione non riguarda la presenza di rifiuti, ma gli obblighi di rimozione imputati ad un Ente senza previa comunicazione e senza accertamento delle responsabilità in contraddittorio (ex multis Consiglio di Stato Sez. IV n. 1301/2016 e Consiglio di Stato Sez. V n. 705/2016); visto, pertanto, che dagli elementi in mio possesso non si ravvisano margini per poter prefigurare un eventuale esito positivo del giudizio, anche in sede cautelare"*; ritenendo inopportuna, sia sotto il profilo giuridico che economico, la costituzione in giudizio del Comune di Campotosto";

di revocare contestualmente l'impegno di spesa assunto con la precedente deliberazione, specificando che a carico del Comune non sarà posto nessun onere di spesa, in accordo con l'Avv. Specca;

di riservarsi di valutare l'emanazione di ulteriori atti propedeutici alla risoluzione della controversia con Enel Produzione;

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

F.to IL SINDACO  
Luigi Cannaviccì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Berardinelli

Il sottoscritto Dott. Andrea Berardinelli, in qualità di Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio ON-LINE in data 22/10/2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campotosto li 22.10.2016

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Berardinelli



Il sottoscritto Dott. Andrea Berardinelli, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22.10.2016

dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267)

a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

Campotosto, 22.10.2016

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Berardinelli



Il sottoscritto Dott. Andrea Berardinelli, in qualità di Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. 4484  
in data 22 OTT. 2016, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267);

Campotosto li 22.10.2016

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Berardinelli



Copia conforme all'originale  
Campotosto, 22.10.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Berardinelli